



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 84/44 DEL 22-02-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI , DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ "PIPPOLANDIA S.R.L.", PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. CIG: ZA5274A09C

PREMESSO CHE:

- Con la Legge n. 281 del 1991, la Legge Regionale n. 21 del 1994 e l'allegato alla Delibera di G.R. n.17/39 del 27.04.2010, si affidano ai Comuni specifici compiti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali che vivono nei territori di propria competenza.
- Il servizio di custodia e di cura degli animali randagi, prevalentemente a carattere igienico – sanitario, comporta per l'Amministrazione Comunale l'obbligo di garantirne la continuità.
- Attualmente risultano a carico dell'amministrazione Comunale 5 animali.

CONSIDERATO CHE:

-Il Comune di Banari, non dispone del necessario personale da destinare a detto servizio né di una struttura specializzata ed attrezzata conforme a tutte le normative vigenti, ed ha sempre esternalizzato il servizio di ricovero, mantenimento, custodia e cura, educazione, rieducazione e incentivazione delle adozioni dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Banari, affidandolo ad operatori economici specializzati nel settore.

-con determinazione dirigenziale n. 280 del 20.06.2016 si era provveduto ad affidare alla società Pippolandia Srl il servizio in oggetto relativamente alla custodia n. 5 cani e la stessa è prossima alla scadenza:

VISTA l'urgente necessità di salvaguardare il benessere degli animali e considerata l'età molto avanzata degli stessi, dovendo dare continuità all'irrinunciabile servizio presso la struttura di cui sopra per un periodo tale da garantire l'efficienza ed il benessere degli animali, questa Amministrazione ha provveduto, con comunicazione del 12.02.2019, a chiedere alla Società Pippolandia S.r.l. di voler manifestare la propria disponibilità a garanzia dell'espletamento del servizio sino al 31.12.2021;

RILEVATO che la Società Pippolandia S.r.l. con comunicazione prot. n. 450 del 13.02.2019 ha dato disponibilità a proseguire il servizio offerto mantenendo invariato il prezzo di euro 2,00 al giorno per ciascun cane accudito, oltre IVA al 22%, già praticato per il 2018;

RITENUTO:

-nel rispetto delle procedure di legge ed al fine di conseguire la migliore condizione di benessere degli animali tutt'ora in carico all'amministrazione scrivente, di procedere con l'affidamento della prosecuzione del servizio sino al 31 dicembre 2021, alla società Pippolandia S.r.l. di Casu Giuseppe sita a Ittiri in Via Buonarroti n. 45 con P.I. 02549900906, presso la cui struttura sono ospitati n. 5 cani, mediante il ricorso all'applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. li;

-di provvedere alla prosecuzione ed all'affidamento del servizio in argomento, assumendo i conseguenti impegni di spesa per un importo di euro 4.600,00 IVA compresa su ciascuna delle annualità 2019 – 2020-2021.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 il quale prescrive che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici adottino apposite

determinazione a contrarre.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEELL di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, si ha:

- Quale fine la tutela e benessere degli animali randagi catturati nel territorio del comune di Banari, attraverso l'acquisizione di uno specifico servizio di custodia e di cura degli animali randagi catturati nel comune di Banari;
- Il contratto ha ad oggetto il servizio di mantenimento, ricovero e custodia degli animali randagi catturati nel Comune di Banari e già ricoverati presso la struttura di *Pippolandia Srl*.
- La forma del contratto è quella della scrittura privata.
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii., sono soggette all'obbligo di richiesta del C.I.G. tutte le fattispecie contrattuali di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

ACCERTATI i requisiti in ordine alla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 relativo al differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data.

CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e che, ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 opera in regime di esercizio provvisorio.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, 5° comma, del TUEELL di cui al D.Lgs. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente solo le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ACCERTATO che la spesa di che trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 163, 3° comma, del D.Lg.vo 267/2000 ed è ascrivibile alla fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 163, 5° comma.

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti sono in linea sia con le previsioni di bilancio, del piano esecutivo di gestione sia con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del pareggio di bilancio.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione).

RITENUTO quindi necessario, per quanto fin qui novellato ed al fine di assicurare la continuità dell'irrinunciabile ed indefettibile servizio in argomento, disporre l'affidamento e procedere ai relativi impegni di spesa.

VISTI:

- Il TUEELL di cui al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.
- Lo Statuto Comunale.
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- La Legge 14 agosto 1991 n. 281, legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
- La Legge Regionale 18.05.1994 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, norme per la Protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe del cane e la prevenzione del randagismo.
- L'Allegato alla Delibera di G.R. n. 17/39 del 27.04.2010, in materia di benessere animale.
- Il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati,

1. Di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., all'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Banari per gli anni 2019-2020-2021 alla società *Pippolandia S.r.l.* sita a Ittiri in Via Buonarroti n. 45 con P.I. 02549900906, , per un importo giornaliero di 2,00 euro/cane, oltre IVA al 22%, che comporta un importo annuo di €. 4.600,00 Iva compresa.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000:

- Quale fine la tutela e benessere degli animali randagi catturati nel territorio del comune di Banari attraverso l'acquisizione di uno specifico servizio di custodia e di cura degli animali randagi.
- Il contratto ha ad oggetto il servizio di mantenimento, ricovero e custodia degli animali randagi catturati nel Comune di Banari e già ricoverati presso la struttura di *Pippolandia Srl.*
- La forma del contratto è quella della scrittura privata.
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

3- Di impegnare la spesa complessiva di €. 4,600,00 annui relativamente agli anni 2019 e 2020 sul capitolo 9520/1 avente per oggetto "Custodia e mantenimento animali" del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, dando atto che la spesa di che trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 163, 3° comma, del TUEELL di cui al D.Lgs. 267/2000 ed è ascrivibile alla fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 163, 5° comma.

4- Di dare atto che la somma di € 4.600,00 relativa all'anno 2021 sarà impegnata sul capitolo 9520/1 del Bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione;

5-Di approvare l'allegato schema di contratto.

6-Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.

7-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al Decreto Legislativo 14 marzo del 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento
Ruda Alfonsina

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regularità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 22-02-2019

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regularità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		68	sub	Anno 2019	del 01-03-2019	Comp./Res. C
Capitolo 952 0	Articolo 1	Cod. bil. 109050 3	SIOPE 1306	Descrizione capitolo: LOTTA AL RANDAGISMO		
Causale impegno		SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI , DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ "PIPPOLANDIA S.R.L.", PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. CIG: ZA5274A09C				
Importo operazione		€. 4.600,00				

Banari, 01-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 04-03-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta